



COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 7 del 26-05-2022

Indice articoli

1. Istituzione
 2. Finalità e compiti della Consulta
 3. Spese di gestione e finanziamento
 4. Organi della Consulta
 5. L'Assemblea Generale
 6. Compiti dell'Assemblea
 7. Convocazione dell'Assemblea Generale
 8. Il Presidente
 9. Il Vice-Presidente
 10. Il Direttivo
 11. Il Segretario
 12. L'Assemblea
 13. Decadenza
 14. Modifica dello Statuto
 15. Modalità di voto
 16. Validità delle sedute e delle deliberazioni
 17. Disposizioni transitorie e finali
-

Art.1 - Istituzione

1. La Consulta Giovanile è istituita con il fine di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e sociale della Comunità.
2. Potranno farne parte tutti i giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Comune di Castellalto o che, pur non residenti, partecipino attivamente alla vita sociale del Comune o che ivi abbiano la sede principale dei loro interessi.
3. L'Amministrazione comunale provvederà ad aprire le iscrizioni mediante avviso pubblico.
4. La sede della Consulta è provvisoriamente ospitata presso i locali siti in centro storico in via del Municipio.

Art.2 - Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto Comunale, persegue le seguenti finalità:
 - Promuovere la conoscenza delle problematiche giovanili nel territorio comunale;
 - Favorire la partecipazione democratica all'amministrazione comunale;
 - Sviluppare il più ampio coordinamento tra interventi rivolti ai giovani dalle istituzioni pubbliche e dai soggetti del privato sociale;
 - Esercitare funzioni di controllo per lo sviluppo del rapporto tra giovani ed istituzioni;
 - Promuovere la conoscenza delle attività e dei programmi promossi dalle associazioni locali;
 - Promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani;
 - Promuovere dibattiti, ricerche ed incontri;
 - Favorire attività e raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, formazione, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo);
 - Promuovere rapporti con le Consulte presenti nel territorio provinciale, regionale e nazionale;
 - Formulare proposte per la gestione del budget comunale destinato annualmente alle attività di sua competenza.
2. La Consulta formula proposte in piena autonomia e collabora con il Consiglio Comunale per mezzo del Consigliere/Assessore delegato alle politiche giovanili. La Consulta, in particolare, può avanzare pareri non vincolanti, proposte di deliberazione, iniziative ed altre attività specifiche da sottoporre, preventivamente e per iscritto, alla Giunta comunale.
3. All'inizio di ogni anno la Consulta si impegna inoltre, nell'ambito degli obiettivi da raggiungere, a presentare all'Amministrazione comunale apposito programma indicante le principali attività da svolgere, con relativa previsione di spesa.

Art.3 - Spese di gestione e finanziamento

1. Tutte le attività di promozione ed interesse socio-culturale che non prevedono impegni di spesa da parte dell'Ente, potranno essere realizzate direttamente dalla Consulta previa richiesta di patrocinio e delibera della Giunta comunale;
2. Qualsiasi iniziativa che, invece, comporti impegno di spesa a carico del Comune dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione e successiva delibera della Giunta comunale. La realizzazione di tali attività in punto spese, già previste nei capitoli di bilancio, sarà posta a carico dell'Ente.

Art.4 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta dei Giovani:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - l'Assemblea Generale;
 - il Direttivo.
2. Non possono far parte degli organi della Consulta Giovanile i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Castellalto e in generale chi ricopre incarichi amministrativi presso enti pubblici.
3. La funzione di componente degli organi della Consulta è gratuita.

Art.5 - L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea della Consulta è formata da tutti i giovani, muniti dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, che ne faranno richiesta secondo i tempi e le modalità descritte nell'apposito avviso pubblico.
2. Della convocazione dell'Assemblea verrà data comunicazione all'Assessore/Consigliere delegato e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

Art.6 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea definisce le finalità e le linee di indirizzo della Consulta.
2. L'Assemblea ha il compito di:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere il Vicepresidente;
3. L'Assemblea può nominare al suo interno Commissioni di approfondimento o di programmazione.
4. L'Assemblea e le eventuali Commissioni interne potranno ugualmente definire un proprio calendario di incontri e attività, sulla base degli obiettivi e delle priorità che verranno stabiliti ed approvati dall'Assemblea stessa.

Art.7 - Convocazione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea viene riunita su convocazione del Presidente, almeno ogni sei mesi, con comunicazione a mezzo e-mail o sms; la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e potrà essere svolta in presenza o in modalità telematica.
2. La prima convocazione dell'Assemblea della Consulta dei Giovani per l'elezione del Presidente viene fissata dal Presidente del Consiglio Comunale almeno dieci giorni prima della stessa.
3. Può essere inoltre convocata in via straordinaria dal Presidente su proposta:
 - del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato o da ¼ dei Consiglieri Comunali in carica;
 - di almeno un terzo dell'Assemblea stessa;
 - di almeno due terzi del Direttivo.

Art.8 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, a maggioranza dei presenti. Le candidature devono essere presentate all'Assemblea almeno dieci giorni prima della data dell'elezione.
2. Viene eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia verrà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Presidente resta in carica 24 mesi e può essere rieletto per il successivo mandato consecutivo.
5. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Consulta;
 - ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea, oltre che garantire il corretto svolgimento delle sue adunanze;
 - provvede alla Convocazione del Direttivo;
 - cura i rapporti fra l'Assemblea, il Direttivo e l'Assessore/Consigliere Comunale;
 - partecipa, su invito, alle sedute del Consiglio Comunale per illustrare le proposte e programmi redatti e fornire le informazioni richieste
 - compila ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta
 - tiene i verbali delle sedute della Consulta e fornisce la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.
6. In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 - Il Vice-Presidente

1. Il Presidente nomina i candidati alla carica di Vice-Presidente tra i membri dell'Assemblea. Il più votato dall'Assemblea tra i candidati risulterà essere il vicepresidente.
2. Il Vice-Presidente svolge tutte le funzioni attribuite al Presidente in sua assenza o impedimento. Resta in carica 24 mesi e può essere rieletto per il successivo mandato consecutivo.

Art. 10 - Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto dal 20% dei componenti l'Assemblea, oltre al Presidente e Vice-Presidente.

Art. 11 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente; redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Direttivo. In caso di sua assenza è facoltà del Presidente nominare un sostituto.
2. Il Segretario convoca materialmente l'Assemblea sulla base delle direttive del presidente.
3. I verbali dell'Assemblea, contenente i dati delle presenze, i contenuti dei dibattiti e le decisioni assunte, sono approvati dall'Assemblea nell'incontro successivo.

Art.12 - L'Assemblea

1. Durante il mandato del Presidente l'Assemblea stessa, votando a maggioranza dei presenti delibera l'ammissione di un candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 che ne avanzino richiesta.
2. L'Assemblea ha il compito di mettere in atto gli indirizzi e i programmi approvati dall'Assemblea stessa e presenta annualmente al Sindaco una relazione sulle attività svolte dalla Consulta nell'anno di riferimento. Al termine di ogni riunione l'Assemblea può proporre data ed argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Giovanili possono partecipare di diritto all'Assemblea.
4. Le copie dei verbali relativi alle sedute dell'Assemblea dovranno essere trasmessi all'ufficio comunale preposto che ne curerà la conservazione.

Art.13 - Decadenza

1. I componenti della Consulta decadono dall'Assemblea Generale, dal Direttivo, dal ruolo di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario al compimento del 36° (trentaseiesimo) anno di età o per dimissioni o dopo tre assenze consecutive ingiustificate, fatta eccezione per il Presidente, il quale, se in carica al compimento del 36° anno di età, decade al termine del proprio mandato.

Art.14 - Modifica Dello Statuto

1. Previa deliberazione dei due terzi dell'Assemblea, la Consulta dei Giovani può proporre all'Assessore/Consigliere delegato, che riferisce al Consiglio Comunale, la modifica del proprio Regolamento.

Art. 15 - Modalità di voto

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano degli aventi diritto al voto se la seduta viene svolta in presenza. Qualora la stessa si tenga in modalità telematica, la votazione avverrà per appello nominale.

Art. 16 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire nella mezz'ora successiva, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente che ha la facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso. Tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti sono abrogate dal presente.